

STATUTO

**DELLA TERRA
CONTADINANZA NECESSARIA
SOCIETA' COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAUREANA DI BORRELLO RC VIA
TOSELLI 36

Numero REA: RC - 211350

Codice fiscale: 03126560808

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
"Della Terra contadinanza necessaria
Società Cooperativa Impresa sociale ETS"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Denominazione

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente in forma di responsabilità limitata con la denominazione

"Della Terra contadinanza necessaria
Società Cooperativa Impresa Sociale ETS".

Sede

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Laureana di Borrello.

La società con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere, ovunque, unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello indicato.

Durata

Articolo 3

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

Scopo ed oggetto sociale

Articolo 4

La società cooperativa è senza scopo di lucro e si propone il perseguimento dello scopo mutualistico di ottenere per i soci cooperatori, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali nonché, nel contempo, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 112, attraverso lo svolgimento, in via stabile e principale, di attività di impresa di interesse generale.

Più specificatamente, la società ha per oggetto le seguenti attività:

a) servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, quali in particolare:

- la cura e la manutenzione di spazi di verde pubblico e privato e di aree demaniali, attraverso l'effettuazione, ad esempio, di attività di pulizia, potatura, decespugliamento, raccolta di fogliame e rifiuti, e servizi complementari;
- la produzione, l'installazione e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti di energia

alLEGATO "A"

AL N.RO DI REP

61219/17256

rinnovabile (come ad esempio impianti solari fotovoltaici, impianti solari termici, impianti da biomassa, impianti geotermici) ad uso civile ed industriale;

- la realizzazione di prodotti agro-alimentari nel rispetto dei parametri fissati dall'agricoltura biologica ed agroecologica, nonché la realizzazione di prodotti artigianali (come ad esempio saponi, cosmetici e utensili vari) nel rispetto della natura, delle specie viventi, dei ritmi biologici propri degli ambienti naturali e della salute dell'uomo;

b) commercializzazione dei suddetti prodotti e gestione di botteghe (e punti di ristoro solidale) per la vendita ed il consumo dei propri prodotti agroalimentari ed artigianali;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, come, ad esempio, biblioteche, ludoteche, mediateche, centri delle arti e dei mestieri, spettacoli teatrali, musei, cinema;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, attraverso, in particolare, la organizzazione o la promozione di servizi di escursione del territorio, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi, come occasione di socializzazione tra le persone e servizi di ricezione e di ospitalità finalizzati alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio e servizi di trasporto di persone e cose;

e) organizzazione e gestione di attività editoriale, anche multimediale, per la promozione e la diffusione della cultura agroecologica, della biodiversità e dell'economia sostenibile;

f) servizi di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti, come ad esempio:

- la gestione di strutture di ricezione e di ospitalità;

- l'accompagnamento sociale degli immigrati nel superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati ivi comprese la gestione di sportelli di orientamento (come centri SPRAR e simili) e l'assistenza agli immigrati a disagio per l'alloggio in tutte le operazioni che li possono portare ad avere una casa in affitto o anche in proprietà, dalla cooperativa stessa, da enti pubblici o sul libero mercato immobiliare (a titolo esemplificativo: informazione e consulenza sulle procedure per ottenere gli alloggi popolari o il mutuo-casa, accompagnamento nell'espletamento delle pratiche burocratiche e bancarie;

- l'organizzazione e la gestione di scuole di italiano per stranieri;

g) servizi di didattica finalizzati all'alfabetizzazione e alla promozione dell'agricoltura biologica ed agroecologica, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di fattorie didattiche;

h) servizi di logistica, come il magazzinaggio e la gestione di depositi e silos, anche per conto di terzi, atti-

vità di trasporto di persone e cose su tutto il territorio nazionale e nel resto del mondo;

i) gestione di beni confiscati e/o sequestrati ad associazioni mafiose.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopra elencate e potrà compiere, altresì, tutti gli atti e tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, mobiliare e finanziaria (come il rilascio di avalli, fidejussioni e qualsiasi garanzia nei limiti consentiti dalla Legge) necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Per la realizzazione dei predetti scopi la società potrà anche, tra l'altro:

- assumere, in via non prevalente, a scopo di investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni in altre imprese, sotto qualsiasi forma costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività previste e intrattenere con lo Stato, Enti pubblici e privati qualunque tipo di rapporto che miri allo sviluppo della cooperativa;

- richiedere ed utilizzare i finanziamenti e i contributi disposti dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione ed Enti locali, e da Enti, pubblici e/o privati;

- aderire e partecipare ad un gruppo paritetico cooperativo ai sensi dell'art.2545 septies del codice civile e ad altri Enti od organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo;

- costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della cooperativa.

Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni di legge vigente. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Nello svolgimento delle suddette attività, la società si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

Per il raggiungimento dello scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai

sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.ro 142.
La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.
E' ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.13 del D. Lgs. 112/2017.

TITOLO III

Requisiti e condizioni per l'ammissione dei soci

Requisiti e Condizioni

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e di coordinamento dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le strutture strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno di cui all'art.6 della L. 3 aprile 2001, n.ro 142.

Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'art.6 della L. 3 aprile 2001, n.ro 142.

Non possono divenire soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelli della cooperativa, svol-

gono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, tenendo conto delle relative dimensioni imprenditoriali.

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonchè di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o che siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Domanda di ammissione

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale indichi:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
- se persona giuridica: denominazione, sede legale, oggetto sociale, cognome e nome delle persone che hanno la rappresentanza legale, codice fiscale e, in allegato, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dichiarati conformi all'originale dal presidente dell'ente e dall'organo di controllo, nonchè l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Cooperativa;
- l'effettiva attività svolta, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere e il modo del conferimento;
- ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

L'aspirante socio, persona fisica o giuridica, dovrà altresì presentare la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta all'art.38 del presente statuto.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide

il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione, ove non appositamente convocata.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Obblighi dei soci

Articolo 7

I soci sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte nella misura del venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e quanto alla restante parte nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Diritti dei Soci

Articolo 8

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt.2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;
- b) il diritto di intervento in assemblea;
- c) il diritto di voto in assemblea.

TITOLO I

Capitale sociale e quote

Capitale sociale

Articolo 9

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in un numero illimitato di quote, ciascuna delle quali non può avere un valore nominale inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, crediti e beni in natura.

Quote

Articolo 10

Le quote dei soci sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Arbitro di cui all'articolo 38 del presente statuto.

Le quote assegnate ai soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, sono nominative e trasferibili con le modalità previste dall'art.13 del presente statuto.

TITOLO V

Soci speciali

Articolo 11

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione del loro interesse alla formazione professionale ovvero al loro inserimento nell'impresa.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti

in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
- 4) la misura massima del ristorno attribuibile.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.24 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti amministratori e non possono esercitare i diritti previsti dall'art.8 del presente statuto.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, comunque non superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art.6 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-

lità previste dal presente statuto.

TITOLO III

Strumenti finanziari - Soci sovventori

Strumenti Finanziari

Articolo 12

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, a favore di investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2483 del codice.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore al limite massimo previsto dall'art.3 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 112/2017;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica oltre a quanto disposto dell'articolo 2541 c.c., quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile per le modalità di funzionamento, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Soci Sovventori

Articolo 13

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci denominati "soci sovventori" (art.4 L. 59/92), che investono capitali nell'impresa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale che costituisce il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

I versamenti sulle quote sottoscritte dovranno essere effettuati con le modalità previste all'art.7 del presente statuto. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ovvero l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il

tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori; che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo del presente statuto.

A ciascun socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal valore della quota posseduta. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti ulteriori voti in relazione alle quote di socio sovventore eventualmente possedute.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori": conseguentemente raggiunto tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portato.

Ai soci sovventori è attribuito il diritto di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo ed uno supplente, nonché un liquidatore in caso di scioglimento della società. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica oltre al disposto dell'articolo 2541 c.c. quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile per le modalità di funzionamento, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea e comunque nel rispetto del limite previsto dall'art.3 comma 3 lett.a) del D. Lgs. 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo

quello dei "soci cooperatori".

In caso di scioglimento della cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di amministrazione;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Il socio sovventore potrà recedere dalla cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c., quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dall'iscrizione nel libro soci.

TITOLO IV

Perdita della qualità di socio

Recesso - Esclusione - Morte

Articolo 14

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Recesso

Articolo 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art.2473 c.c., il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto per qualsiasi motivo o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il recesso non può essere parziale.

La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art.2532 C.C..

Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che accerti l'avvenuta ricezione.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la domanda è presentata tre mesi prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà tuttavia, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

Esclusione

Articolo 16

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- qualora non sia più in condizione di intrattenere con la società il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;
- qualora non ottemperi alle obbligazioni che derivano da disposizioni di legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, nonchè dal rapporto mutualistico;
- qualora senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- qualora arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- qualora venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o comunque per reati che, per la gravità, rendano improseguibile il rapporto sociale;
- qualora, senza essere autorizzato dal consiglio di amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.6 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può investire l'assemblea, la quale si deve pronunciare entro sessanta giorni, oppure può attivare la procedura arbitrale di cui all'art.38 del presente statuto. La medesima procedura arbitrale può essere attivata contro la deliberazione dell'assemblea.

Morte

Articolo 17

In caso di morte del socio, se gli eredi o i legatari del socio defunto non hanno i requisiti per l'ammissione nella società o non vogliono subentrare, maturano il diritto al rimborso delle quote possedute dal defunto nella misura e con le modalità previste agli articoli 18 e 19 del presente statuto, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. L'accertamento del possesso da parte degli eredi dei requisiti previsti per l'ammissione è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso.

TITOLO V

Liquidazione della quota

Articolo 18

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi possedute la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione comprende anche il sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies del codice civile.

Il rimborso della quota sociale può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Articolo 19

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso delle quote possedute per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decadenza del diritto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il periodo di un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote. Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del codice civile.

TITOLO VI

Trattamento economico e lavorativo dei soci lavoratori

Articolo 20

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2521 c.c., tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto altresì della quantità e della qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza, di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art.13 del D. Lgs. 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO VII

Patrimonio sociale - Bilancio

Destinazione dell'utile - Ristorni

Patrimonio sociale

Articolo 21

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari cooperatori nonché dai conferimenti dei soci sovventori destinati al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dall'eventuale soprapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- d) dal fondo di riserva legale, formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- e) da ogni altro fondo/riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Esercizi sociali e Bilanci

Articolo 22

Gli esercizi sociali vanno dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art.2364 C.C..

L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art.2428 del C.C. le ragioni della dilazione.

Il bilancio va compilato dall'Organo Amministrativo, con criteri di oculata prudenza e va predisposta la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Destinazione dell'utile

Articolo 23

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla

destinazione dell'eventuale utile di esercizio ed avanzo di gestione annuali con le seguenti modalità:

1. una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo riserva legale;

2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.ro 59, nella misura prevista dalla legge stessa (ossia il tre per cento);

3) ad eventuale ripartizione dei ristorni;

4) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari emessi privi dei diritti di amministrazione;

5) un'eventuale quota, inferiore al cinquanta per cento, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice Istat (art.3 comma 3 lettera a) D. Lgs. 112/2017);

- a remunerazione, quale dividendo, delle quote dei soci in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, e precisamente in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art.3 comma 3 lettera a) D. Lgs. 112/2017 e articolo 2514 c.c.);

6) quanto residua ad altre riserve ovvero ad eventuali fondi costituiti dall'assemblea o per legge.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Ristorni

Articolo 24

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori, qualora si registri un avanzo di gestione, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno correlati alle attività di interesse generale di cui all'art.2 del D. Lgs. 112/2017.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma e da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, della combinazione di diversi criteri, tra i quali: le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, la qualifica professionale, il ruolo organizzativo, i compensi erogati, il tempo di permanenza nella società, la tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni possono essere erogati in forma liquida mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci ovvero mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

sociali.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

TITOLO VI

Organi sociali

Articolo 25

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il sindaco unico o il Collegio dei Sindaci.

Assemblea - Competenze

Articolo 26

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

I soci in assemblea decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Sono in particolare riservate alla competenza dei soci, tra l'altro:

- l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e dell'eventuale bilancio preventivo;
- l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 112/2017;
- l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- l'eventuale determinazione e ripartizione dei ristorni, nonché la destinazione dell'utile, in conformità alle disposizioni di legge vigente e del presente statuto;
- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e relativa nomina e revoca;
- la nomina dei componenti il Collegio sindacale e relativa revoca;
- la determinazione, nei limiti previsti dal D. Lgs. 112/2017 dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori;
- la delibera di ammissione del socio non accolto dal Consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- la delibera di adesione al gruppo cooperativo paritetico;
- la delibera di scioglimento anticipato della società;
- la nomina, sostituzione e revoca dei liquidatori, i compensi e la determinazione dei criteri per lo svolgimento della liquidazione;
- la delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- la delibera in merito alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento.

mento aziendale e l'ammissione di soci sovventori;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti dei soci.

Rappresentanza in assemblea

Articolo 27

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari; ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) soci. Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

Convocazione e Presidenza

Articolo 28

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con lettera spedita ai soci ed al rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari privi di diritto di voto, recapitata a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato dall'assemblea. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si

tratti di assemblea riunita in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di questi, da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante, con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Quorum costitutivi e deliberativi

Articolo 29

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e dal presente statuto. In particolare, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto nei seguenti casi:

- modificazioni dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti dei soci;
- approvazione del regolamento determinante i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed i soci;
- decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- nomina, sostituzione, revoca dei liquidatori e determinazione dei criteri per lo svolgimento della liquidazione.

Votazioni

Articolo 30

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare

della sua partecipazione. Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore.

Per i soci speciali e i soci sovventori si applica anche quanto previsto agli articoli 11 e 13 del presente statuto.

Le votazioni sono palesi; si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Consiglio di amministrazione

Nomina - requisiti - durata

Articolo 31

Il consiglio di amministrazione si compone tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci purchè la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori devono avere i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. nonchè i seguenti requisiti:

- che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.ro 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.ro 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il vice Presidente.

Non possono assumere la Presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.ro 165 e successive modificazioni.

Poteri del consiglio di amministrazione

Articolo 32

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale.

In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:

- deliberare il compimento di tutti gli atti inerenti l'attività sociale, ivi compreso: deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce;
- convocare l'assemblea dei soci;
- redigere il bilancio di esercizio e relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico; nella medesima relazione, il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali come previsto dall'art.9 del D. Lgs. 112/2017;
- redigere il progetto di fusione e scissione;
- deliberare l'istituzione, il trasferimento e la soppressione, ovunque di unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la sede legale nell'ambito del Comune;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- compilare i regolamenti interni previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare il rilascio di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili e associativi;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito a favore degli enti e società cui la cooperativa aderisce e partecipa, nonché a favore di altre cooperative.

Il Consiglio può delegare, determinandola nella deliberazione e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legge ed in particolare dal primo comma dell'art.2544 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere. In particolare, non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-

ci.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori mentre spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore della società.

La determinazione dei compensi deve essere effettuata nel rispetto dei limiti di cui all'art.3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112/2017.

Riunioni del consiglio

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale purchè in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo e, in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in mancanza, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi; a parità di voti la proposta si intende non approvata.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale é redatto dal notaio.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto

nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477 c.c.. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Rappresentanza

Articolo 34

La firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonchè emettere mandati di pagamento. In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Sostituzione e cessazione degli Amministratori

Articolo 35

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

Organo di controllo

Articolo 36

Il controllo della gestione societaria, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, e la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento sono affidati ad un organo di controllo, composto da un Sindaco Unico o da un Collegio sindacale di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli articoli 2397 comma 2 c.c. e 2399 c.c., o sindaco unico.

Fermo restando quanto previsto dall'art.2399 c.c. e dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.ro 39, possono essere nominati sindaci coloro che hanno i seguenti requisiti:

- che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27

dicembre 1956, n.ro 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.ro 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

I sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.9 comma 2 del D. Lgs. 112/2017.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinate affari, anche con riferimento a gruppi di imprese sociali.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale qualora tutti i sindaci siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale del Collegio Sindacale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 37

La cooperativa si scioglie per delibera dell'assemblea e per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento o deliberato lo scioglimento anticipato della stessa, l'assemblea con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, delibererà in merito a:

- numero e nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli che hanno la rappresentanza della società e determinazione delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e poteri dei liquidatori.

La società, previa eliminazione delle cause di scioglimento, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento re-

vocare lo stato di liquidazione. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017, è devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

Clausole mutualistiche

Articolo 38

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la società osserva le disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile, nonché le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile compatibilmente con le disposizioni del D. Lgs. 112/2017.

TITOLO IX

Clausola compromissoria

Articolo 39

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Palmi il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.ro 5.

TITOLO X

Disciplina residuale di riferimento

Articolo 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-

tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e lavorativa del socio, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to: Antonino Quaranta
F.to: Grillo Gianluca
F.to: Germana Loiacono
F.to: Ismaila Diallo
F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.